

CORONAVIRUS: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 23 (L.N. 40 DEL 5 GIUGNO 2020)

La legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020 ha apportato una serie di modifiche al testo del Decreto Legge Liquidità; di seguito segnaliamo le più rilevanti.

Per un più approfondito esame dei contenuti del Decreto Legge n. 23/2020, confermati dalla legge di conversione, si rimanda al contributo già pubblicato ([link al precedente contributo](#)).

ART. 1

(MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE)

Il D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 prevede una serie di garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito delle imprese.

L'art. 1 prevede che fino al 31 dicembre 2020 SACE S.p.a. possa concedere, in favore di banche e altre istituzioni abilitati all'esercizio del credito, garanzie per i finanziamenti erogati alle imprese di ogni dimensione colpite dall'epidemia COVID19.

Soggetti beneficiari della garanzia Sace:

Tra i beneficiari della garanzia Sace sono state inserite dalla legge di conversione anche le **associazioni professionali** e le **società tra professionisti**.

Tra i beneficiari sono stati invece escluse le società che controllano (direttamente o indirettamente) o sono controllate (direttamente o indirettamente) da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali¹, salvo che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva.

A condizione che:

Tra le condizioni per beneficiare della garanzia, il Decreto Legge prevedeva che l'impresa si impegnasse a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e che tale impegno venisse assunto anche da ogni altra impresa con sede in Italia facente parte del medesimo gruppo.

In base alla legge di conversione, tale impegno è stato **esteso anche alle imprese soggette alla direzione e al coordinamento da parte dell'impresa beneficiaria** della garanzia.

La legge di conversione ha inoltre precisato che qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta della garanzia.

Ai fini della definizione di "impresa in difficoltà" - situazione da escludersi al 31 dicembre 2019 per poter beneficiare della garanzia - la legge di conversione ha precisato che nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5 (ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione,

¹ Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea.

del 17 giugno 2014) sono **compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche**, per somministrazione, forniture e appalti, certificati.

Garanzia rilasciata da Sace per:

In base alla legge di conversione, in aggiunta alle destinazioni d'uso già previste dal decreto legge, è stata aggiunta l'ipotesi che il finanziamento coperto dalla garanzia possa essere destinato a sostenere anche i **canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda** di stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. Inoltre, quale condizione per beneficiare della garanzia è stata aggiunto che l'impresa si impegni a non delocalizzare le produzioni.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere altresì destinato, **in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020**, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, previa attestazione da parte del rappresentante legale dell'impresa beneficiaria sull'impossibilità oggettiva del rimborso.

La legge di conversione, inoltre, statuisce che le norme di cui all'art. 1 del decreto legge convertito si applicano, in quanto compatibili, anche alle **cessioni di crediti con garanzia di solvenza** prestata dal cedente effettuate, dopo la data del 6 giugno 2020, dalle imprese ammesse a richiedere la garanzia Sace a banche e a intermediari finanziari iscritti all'apposito albo. L'importo massimo del prestito garantibile (comma 2 lettera c) e la percentuale di copertura della garanzia (comma 2 lettera d) sono calcolati sull'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti.

La legge di conversione prevede la possibilità per le imprese di avvalersi di un **preammortamento fino a 36 mesi**, anziché di 24 mesi.

Procedura di rilascio della garanzia:

È stato **aggiunto l'ARTICOLO 1-BIS** rubricato **“Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti”** che stabilisce che la richiesta di finanziamento vada accompagnata da un'autodichiarazione in cui il titolare che dichiara:

“a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostantive previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui”.

ART. 13 (FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI)

Fino al 31 dicembre 2020 il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI concede (gratuitamente) a beneficio delle imprese fino a 499 dipendenti garanzie per un importo massimo di 5 milioni di euro per singola impresa.

Soggetti beneficiari delle garanzie:

La legge di conversione ha confermato che sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 ed ha precisato che il beneficio si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.

A condizione che:

Il decreto stabiliva che possono beneficiare della garanzia diretta all'80% e del 90% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo anche operazioni di **rinegoziazione di debiti esistenti**, purché il nuovo finanziamento prevedesse l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo.

La legge di conversione ha stabilito che per i finanziamenti deliberati successivamente al 6 giugno 2020, per le garanzie su operazioni di rinegoziazione **la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%)**.

La legge di conversione conferma che per le operazioni finanziarie di durata o di importo superiore ai limiti stabiliti², la percentuale di copertura per garanzia diretta sia dell'80% e la percentuale di copertura per la riassicurazione sia del 90%; introduce la novità che la durata possa essere anche **superiore a 10 anni** e chiarisce che la garanzia del Fondo possa essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o da altri soggetti abilitati, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.

La legge di conversione ha riordinato il comma 1 lettera g) del Decreto Legge ribadendo che:

² Lettera c) dell'art. 13 comma 1) che prevede finanziamenti con durata fino a 6 anni e di importo non superiore a:
a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; b) 25% del fatturato totale del 2019; c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

- per accedere alla garanzia del Fondo la probabilità di inadempimento dell'impresa è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del modello di valutazione del Fondo;
- per accedere alla garanzia del Fondo l'impresa richiedente non può avere alla data del **31 gennaio 2020** esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" (la garanzia è concessa a soggetti che alla data della richiesta della garanzia presentano esposizioni così classificate, purché tale classificazione sia sorta successivamente al 31 gennaio 2020);
- la garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state **oggetto di misure di concessione**. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate se, alla data del 9 aprile, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza;
- indipendentemente dal punto che precede, la garanzia è concessa in favore delle imprese che **dopo il 31 dicembre 2019** siano state ammesse a procedure di concordato preventivo in continuità, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione *ex art. 182 bis LF* o abbiano presentato un piano attestato *ex art. 67 LF*, **non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate**, non presentino importi in arretrato successivi alle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Rimangono, in ogni caso, **escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze"** ai sensi della disciplina bancaria.

Per la garanzia sui nuovi finanziamenti concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni (sono stati inseriti anche le associazioni professionali e le società tra professionisti, nonché gli agenti di assicurazione, i subagenti e i broker) che autocertifichino di essere stati danneggiati dall'emergenza di COVID-19, è stata allungata la durata da 6 a **10 anni** e l'importo massimo del finanziamento è stato innalzato a **30.000 euro**.

Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell'ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile (art. 13, comma 1, lett. m). È data la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo previste dalla legge di conversione.

La legge di conversione ha, inoltre, introdotto la possibilità **per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro** di avvalersi di un **preammortamento fino a 24 mesi** (art. 13, comma 1, lett. p-bis).

La legge di conversione ha previsto che le **camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possano concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni

finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE AZIENDE

ART. 6-BIS

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEI SETTORI ALBERGHIERO E TERMALE

È stato introdotto il nuovo art. 6 bis che prescrive che:

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19

aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. *Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.*

9. *Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.*

10. *Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*

ART. 7

(DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO)

È stato inserito l'ultimo comma, secondo cui "All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020"».

ART. 12-TER

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI D'IMPRESA

Il nuovo art. 12-ter prescrive che:

1. *La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.*

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

ART. 18 - BIS

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEI CANONI PER L'USO DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO

È stato introdotto il nuovo art. 18-bis, secondo il quale

1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)

INTERVENTI IN MATERIA CONCORSALE

ART. 9

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE)

I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.

Il primo comma, dunque, allarga il perimetro delle tipologie ristrutturative, contemplando, oltre a concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti, anche accordi di composizione della crisi e piani del consumatore (di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012).

L'attuale comma in commento, invece, restituisce a tutti gli istituti menzionati la previsione di una facoltà secca rimessa al debitore, cioè senza condizionalità: egli può fruire della proroga legale di un semestre dei termini di adempimento.

La novità rispetto al primo testo è rilevante: non si fa più riferimento a concordati, accordi (e ora piani) con scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, ma è sufficiente che essa sia *“successiva al 23 febbraio 2020”*. **La legge di conversione ha previsto che la proroga di 6 mesi si applichi ai termini di adempimento che scadono in data successiva al 23 febbraio 2020.**

Il secondo comma dell'art. 9 - con una breve risistemazione dei riferimenti procedurali - sembra allargare l'area della già prevista facoltà, concessa al debitore, di poter ottenere un nuovo termine (fino a 90 giorni) per cambiare il piano e la proposta di concordato o l'accordo di ristrutturazione. La precisazione si coglie ove il contesto di operatività, per i concordati, è semplicemente il relativo procedimento, non più quello della sua omologazione, sempre che sia pendente al 23 febbraio 2020. Il che induce a ritenere in apparenza accolta la segnalazione di ambiguità del precedente testo, permettendo ora la novella di formulare l'istanza appunto prima della udienza di omologazione, dunque anche nella iniziale fase, anteriore a quel giudizio, con il solo residuo limite della bocciatura di voto

Sono stati, inoltre, introdotti due nuovi commi all'art. 9, per il quali:

- *Comma 5-bis. Il debitore che, **entro la data del 31 dicembre 2021**, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, **può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.***

Tale comma introduce un istituto di conversione facoltativa dell'originario concordato o accordo di ristrutturazione in una inedita figura di piano attestato procedimentalizzato ed in continuità: esso conserva dell'art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. fondamento teorico, requisiti ed effetti, ma diviene sottoposto – in una prolunga della concorsualità - ad un vaglio giudiziale di ammissibilità.

Quest'ultima categoria, per vero, non compare nella norma, la disposizione essendo costruita demandando al tribunale una pronuncia di improcedibilità del primo procedimento se il piano attestato di risanamento introdotto abbia assunto requisiti propri, in una più ampia valutazione di “completezza e regolarità della documentazione”. Posto che la improcedibilità muove dalla rinuncia che il debitore faccia della procedura originaria, al di là delle espressioni, pare allora evidente che un diniego della improcedibilità non è traducibile in un decreto di procedibilità forzata del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione ai quali il debitore, appunto, abbia abdicato. Per questo, semmai, un allestimento imperfetto della conversione, cioè dei suoi requisiti, determinerà l'inammissibilità, come detto, della istanza in tal senso e per come formulata dal debitore. E, in ipotesi, la vulnerabilità piena del debitore alle istanze di fallimento o dichiarazione d'insolvenza.

Sotto il profilo organizzativo, il debitore può accedere a tale istituto conservativo tutte le volte in cui abbia ottenuto i termini del concordato con riserva o dell'accordo *in progress* entro la data del **31 dicembre 2021**.

- *Comma 5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.*

Il comma 5 *ter*, neutralizza l'interferenza delle domande di fallimento rispetto alla concessione del termine nel concordato con riserva, **sospendendo fino al 31 dicembre 2020 l'operatività della regola della dimidiazione di cui all'art. 161, comma 10, l.fall.** La transitorietà della disposizione, nella sua linearità, abbraccia i ricorsi depositati entro tale data, ricomprendendo senz'altro quelli posteriori all'entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata in G.U. del 6 giugno 2020), ma non esclude che trovi applicazione anche per quelli già pendenti e per i quali il tribunale non abbia ancora provveduto con il primo termine ovvero con il secondo, che dunque potrebbero assumere, espansivamente, la loro portata ordinaria.

ART. 10

(DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA)

⇒ ISTANZE DI FALLIMENTO - IMPROCEDIBILITÀ

Sono state introdotte nuove eccezioni all'improcedibilità dei ricorsi per (i) la dichiarazione di fallimento e (ii) di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel periodo tra il 9.3.2020 ed il 30.6.2020.

Attualmente le **eccezioni** all'improcedibilità sono:

a) ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

La modifica più profonda dettata dalla legge di conversione concerne dunque il comma 2, interamente rivisto con riguardo alle ipotesi di **deroga al regime della improcedibilità**. Viene pertanto, per un verso, allargata la casistica di legittimazione del Pubblico Ministero a provocare comunque l'instaurazione dell'istruttoria, così come si apre anche al debitore la facoltà di entrare d'iniziativa nella concorsualità tradizionalmente liquidatoria o, meglio, in una procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270 del 1999.

La disposizione della lettera a) del comma 2 dell'art. 10 in commento non si limita a formalizzare una prerogativa incompressibile in capo al soggetto che, riconoscendo il dissesto e la non fattibilità di strumenti solutori, responsabilmente; la disposizione, in apparenza costruita come requisito positivo condizionante l'accoglimento della domanda del debitore, esige infatti che **l'insolvenza non sia conseguenza dell'epidemia di COVID-19**.

La lettera b) del comma 2 afferma con nettezza la procedibilità ogni qual volta la domanda di fallimento sia connessa ad una vicenda anomala del concordato preventivo, cioè se maturano i presupposti per la sua inammissibilità ex art. 162, comma 2 ovvero per la revoca in tutti i casi dell'art. 173, dunque secondo e terzo comma ed infine in sede di omologazione quando il tribunale intenda respingere la domanda ex comma 7 dell'art. 180 l.fall.

La lettera b), inoltre, nel riferimento a “*chiunque*” abbia formulato l'istanza di fallimento, sembra ricomporre una logica oggettiva di procedibilità, ben potendo – per i casi appena descritti – anche il debitore e il P.M., senza condizioni, provocare la dichiarazione di fallimento, a domanda.

Con la lettera c), le ipotesi di procedibilità connesse alla richiesta del P.M. divengono due, in apparenza disgiuntivamente postulate, cioè sufficienti anche in una sola variante a far scattare la procedibilità:

- rispetto al primo testo, viene conservata la legittimazione a far iniziare il procedimento ogni qual volta la richiesta si accompagni alla domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi dell'art. 15, comma 8, l.fall.;
- la novità è invece il richiamo all'art. 7, numero 1), l.fall.: non si ha improcedibilità anche quando il Pubblico Ministero effettui la richiesta avendo appreso della *notitia decoctionis* nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Per esclusione, ridiventa invece improcedibile l'eventuale richiesta che il Procuratore della Repubblica svolga ai sensi del numero 2) dell'art. 7 l.fall., quando cioè l'insolvenza gli risulti dalla segnalazione di un giudice che l'abbia rilevata in un procedimento civile.

Inoltre, *quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, **entro il 30 settembre 2020**, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

Il comma 3 ribadisce che il mancato computo del periodo di blocco scatta o è fruibile avendo riguardo ai soli ricorsi depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sempre che tali iniziative siano state dichiarate improcedibili e ad esse facciano seguito le dichiarazioni di fallimento entro il **30 settembre 2020** (dunque viene introdotta con la legge di conversione una scadenza, prima assente).

ART. 37.BIS

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE SEGNALAZIONI A SOFFERENZA ALLA CENTRALE DEI RISCHI E AI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

È stato introdotto l'art. 37-bis, secondo il quale:

alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.